SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 772)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità (RIPAMONTI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Modifica della lettera *a*), punto *D*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente modifica del titolo di studio per accedere alla carriera di guardia di sanità

Onorevoli Senatori. — Le funzioni sempre più impegnative che l'amministrazione sanitaria è chiamata a svolgere per la tutela della salute e dell'igiene pubblica, per la lotta delle malattie e per l'applicazione rigorosa di un complesso rilevante di norme, fra le quali, di particolare importanza, quelle che concernono la produzione alimentare, rendono necessaria la valorizzazione della speciale categoria delle guardie di sanità che, composta di elementi di adeguata preparazione tecnica, impegnata con convinzione ed assiduità nel proprio lavoro rende servizi preziosi nell'interesse pubblico.

Deve tenersi presente che, per l'interesse primario tutelato in gran parte delle norme concernenti la sanità dell'igiene, sono previste sanzioni penali per i trasgressori.

Ma la repressione delle infrazioni sarebbe difficile se il personale adibito a tali compiti, oltre che ad essere investito della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, non fosse anche e sempre dotato di quella esperienza e competenza tecnica necessaria per l'individuazione delle trasgressioni e per le relative operazioni di accertamento (prelievo di campioni, compilazione di rapporti, controlli e verifiche).

Accanto all'attività repressiva, altrettanto importante, anche per la vastità dei settori interessati, è l'attività preventiva o di controllo, in applicazione delle varie competenze attribuite all'amministrazione sanitaria; attività molteplici, per le quali è egualmente indispensabile particolare esperienza ed addestramento.

Oltre alla tradizionale vigilanza dei porti, aeroporti e zone di confine e alle ispezioni sulle navi, gli aerei e mezzi di trasporto, le guardie di sanità svolgono compiti richiesti da nuove disposizioni legislative, come quelle previste dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 contro le sofisticazioni alimentari.

Per le suesposte ragioni è stato predisposto l'allegato disegno di legge.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La lettera a), punto D) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, viene così modificata:

« a) ruolo delle guardie di sanità: diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero patente di abilitazione alla guida della categoria B, o C, o D, o F di autoveicoli, di cui all'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero patente di abilitazione alla guida di motoscafi od a condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero certificato di servizio prestato, in seguito a regolare concorso, di vigile sanitario comunale o provinciale, secondo le specializzazioni che possono determinarsi, di volta in volta, nel bando di concorso; ».